

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 225

24 luglio 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI SU
AREE PUBBLICHE: MODIFICHE ALLE LEGGI
REGIONALI 25 GIUGNO 1999, N. 12 E 26 LUGLIO
2003, N. 14**

Oggetto consiliare n. 3843

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si propone di apportare modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". A nove anni dall'entrata in vigore della L.R. 12/1999 si rendono infatti opportune alcune integrazioni alla legge regionale, per due ordini di motivi.

Il primo consiste nella necessità di disciplinare nuove forme di commercio su aree pubbliche (è il caso dei cosiddetti mercatini degli hobbisti); essi hanno trovato crescente diffusione in questi ultimi anni, venendo ad incidere sul sistema del commercio nelle aree pubbliche, cosicché la loro regolamentazione richiede un intervento legislativo regionale, sia per garantirne uniformità di disciplina nell'ambito regionale, sia per cercare la migliore coesistenza dei mercatini degli hobbisti con le manifestazioni destinate agli operatori professionali.

Un secondo ordine di motivi che rende opportuno un procedimento di modifica della L.R. 12/1999 consiste nel fatto che la competenza esclusiva regionale in materia di commercio, ottenuta a seguito del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione (competenza ribadita dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 64, 165 e 430 del 2007), consente ora alla Regione una più autonoma e puntuale disciplina della materia del commercio su aree pubbliche. È infatti da ricordare che, all'epoca dell'emanazione della L.R. 12/1999, la Regione era titolare della sola competenza di attuazione delle norme quadro statali in materia di commercio.

Il progetto di legge contiene anche un articolo di modifica alla L.R. 14/2003 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) volto a semplificare il procedimento di reintestazione delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e delle autorizzazioni per il commercio del settore merceologico alimentare.

Venendo all'analisi del progetto di legge, l'articolo 1 contiene l'oggetto della legge e richiama la competenza esclusiva regionale in materia di commercio.

L'articolo 2 prevede una modifica all'art. 1 della L.R. 12/1999; in tal modo la Giunta regionale sarà autorizzata a definire i titoli idonei alla reintestazione per subingresso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e a prevedere quali soggetti siano abilitati alla partecipazione nei mercati e

nelle fiere ai fini del computo delle presenze nei medesimi. La deliberazione di Giunta potrà così ribadire che i titoli idonei alla reintestazione sono quelli indicati dall'art. 2556 del Codice Civile (atto pubblico e scrittura privata autenticata), e potrà inoltre dettare disposizioni per evitare che dietro la figura del rappresentante del titolare dell'autorizzazione commerciale si celi un improprio commercio dei titoli abilitativi.

L'articolo 3, di modifica dell'art. 4 della L.R. 12/1999, subordina l'ammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione commerciale, a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda, alla regolarità del pagamento dei tributi locali da parte di cedente e cessionario. Al fine di semplificare il procedimento di reintestazione delle autorizzazioni, salvaguardando al contempo l'interesse pubblico rappresentato dal possesso delle capacità professionali in capo a chi esercita effettivamente l'attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, la novella dispone che la reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività.

L'articolo 4, di modifica dell'art. 5 della L.R. 12/1999, prevede che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio debbano indicare il numero di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A., oppure debbano essere corredate da documenti comprovanti tali adempimenti. In caso di inottemperanza viene comminata la più lieve delle sanzioni previste per il commercio su aree pubbliche dal DLgs 114/1998. Questa modifica è finalizzata ad evitare che i commercianti su aree pubbliche, una volta ottenuta dal Comune competente l'autorizzazione, omettano di regolarizzare la propria posizione fiscale ed il proprio status di impresa, senza che siano in pratica elevate sanzioni al riguardo.

Viene poi esplicitato che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane; questa disposizione costituisce la declinazione dell'art. 120 della Costituzione, nella parte in cui vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni e di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Un'ultima modifica introdotta all'art. 5 della L.R. 12/1999 consiste nel prevedere tra le cause di assenza giustificata dai mercati anche gli incarichi in ambito politico e sindacale.

L'articolo 5 e l'articolo 6 del progetto di legge contengono la disciplina dei mercatini degli hobbisti.

L'articolo 5 li definisce come le manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, riservate agli operatori non in possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

Secondo l'articolo 6 del p.d.l. i mercatini degli hobbisti costituiscono un genere diverso e distinto dai mercati e dalle fiere riservati agli operatori professionali. I mercatini degli hobbisti sono organizzati dai Comuni, che ne possono affidare a terzi la gestione, così come avviene anche per le fiere e per i mercati. Nel disciplinare i mercatini degli hobbisti, i Comuni devono prevedere che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei partecipanti a ciascuna manifestazione. Per prendervi parte gli hobbisti devono richiedere al proprio Comune di residenza, previo pagamento di euro 200,00, un tesserino che consente la partecipazione a cinque manifestazioni all'anno, per un massimo di due anni nell'arco di ogni quinquennio. La Giunta regionale stabilirà le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. Nei mercatini degli hobbisti possono essere venduti beni di importo inferiore a euro 250,00, e deve essere rispettata la normativa sull'esposizione dei prezzi al pubblico.

Come già citato in premessa, l'art. 7 del p.d.l. modifica l'art. 6 della L.R. 14/2003 per fare sì che la reintestazione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio nel settore alimentare, su aree private, al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richieda il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. La modifica è omogenea a quella contenuta nel sopra commentato articolo 3 relativamente al commercio su aree pubbliche e trae origine dalle medesime motivazioni.

L'articolo 8, contenente le norme transitorie, prevede che l'adeguamento alla normativa regionale dei mercatini degli hobbisti già operativi debba avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale stabilente le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**
Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge detta disposizioni di riordino in materia di distribuzione commerciale.

Art. 2
Modifiche all'art. 1
della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) sono aggiunte le seguenti:

- «h) gli atti idonei alla reintestazione per subingresso delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche;
- i) i soggetti ammessi alla partecipazione nei mercati e nelle fiere ai fini del computo delle presenze.»

Art. 3
Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 12 del 1999

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del DLgs n. 114 del 1998. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività».

Art. 4
Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 12 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'articolo 28 del DLgs n. 114 del 1998 deve prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 complete dei numeri di Partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese, oppure corredate da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della Partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese, in originale o nelle altre forme ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Qualora l'autorizzazione sia priva degli esatti numeri di Partita I.V.A. o di iscrizione al Registro Imprese, o degli altri documenti sopra indicati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del DLgs n. 114 del 1998. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti in possesso di titoli idonei ai sensi delle normative delle altre regioni italiane.»

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:

- «c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, incarichi in ambito politico e sindacale e servizio militare.»

Art. 5
Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunta la seguente:

- «d) mercatini degli hobbisti, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, riservati agli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis.»

Art. 6
Introduzione dell'art. 7 bis
nella legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 7 bis
Hobbisti

1. Ai fini della presente legge, sono denominati hobbisti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d). Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del DLgs n. 114 del 1998.

2. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del DLgs n. 114 del 1998, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a cinque appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altra regione. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 114 del 1998, il Comune revoca il titolo autorizzativo costituito dal tesserino.

3. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, per diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di cinque manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

4. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, devono procedere obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazio-

zione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

5. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 6. Gli hobbisti non possono comunque vendere al dettaglio merci per un prezzo unitario superiore a euro 250,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo 14 del DLgs n. 114 del 1998, e relative sanzioni.

6. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 2, o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del DLgs n. 114 del 1998. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6). In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.».

Art. 7
*Modifiche all'articolo 6
dalla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è aggiunto il seguente:

«6 bis. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di commercio relativa al settore merceologico alimentare non richiede il

possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività.».

Art. 8

Disposizioni finali

1. Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della

deliberazione di Giunta regionale stabilente le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo, ogni Comune, nel quale già esiste od ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare la disciplina della stessa alla presente normativa.

